

# Prestazione ponte COVID

La pandemia di Coronavirus sta incidendo sulla situazione economica di molte persone, famiglie e aziende anche in Ticino. La Prestazione ponte COVID rappresenta **un aiuto straordinario e limitato nel tempo** per superare le difficoltà dovute alle limitazioni delle attività economiche e lavorative.

## Quali sono le condizioni per poter beneficiare della prestazione?

La Prestazione ponte COVID è destinata:

- ▶ ai lavoratori indipendenti affiliati a una Cassa di compensazione AVS che hanno subito una riduzione del fatturato in seguito alla pandemia
- ▶ ai lavoratori salariati che hanno subito una perdita di lavoro, anche parziale, in seguito alla pandemia e che non possono beneficiare di indennità ai sensi della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI)

che soddisfano inoltre i seguenti requisiti:

- risiedono in Ticino da almeno tre anni
- non hanno ancora raggiunto l'età ordinaria del pensionamento
- non beneficiano di indennità di disoccupazione LADI (indennità giornaliera, indennità per lavoro ridotto, insolvenza e intemperie)
- non beneficiano di prestazioni complementari all'AVS/AI (PC AVS/AI)
- non beneficiano di indennità straordinarie di disoccupazione (ISD)
- non beneficiano dell'assegno di prima infanzia (API)
- non beneficiano di prestazioni di sostegno sociale (assistenza)

I beneficiari del solo assegno familiare integrativo (AFI) possono invece richiedere la prestazione.

## Come viene calcolato il diritto alla prestazione?

Il diritto alla prestazione viene determinato dal **Comune di domicilio** sulla base di un calcolo specifico che segue il principio del reddito disponibile annuo (differenza tra redditi e spese annuali), tramite il quale viene stabilito se sussiste o meno una **lacuna di reddito**. La lacuna di reddito rappresenta il fattore determinante per la concessione della prestazione.

## A quanto ammonta l'importo?

L'importo della prestazione corrisponde alla lacuna di reddito individuata tramite il calcolo, ma al massimo a **CHF 1'000 al mese** per il richiedente e **aggiuntivi CHF 500 al mese** per ogni ulteriore componente della sua Unità di riferimento (composta da tutte le persone che fanno parte dell'economia domestica).

## Per quanto tempo è possibile beneficiare della prestazione?

La prestazione può essere accordata al massimo per **tre volte (tre mesi)**. È necessario inoltrare al proprio Comune di domicilio una richiesta separata per ogni singolo mese. Il periodo complessivo entro il quale la prestazione è concessa va dal 1 marzo 2021 al 30 giugno 2021.

## Hotline Prestazione ponte COVID



Per maggiori informazioni, dal 15 febbraio 2021 al 1 marzo 2021:

**0800 91 91 91**

lu-ve, 8.30–12.00/13.30–17.00

**infopontecovid@ias.ti.ch**

## Come fare richiesta?

La richiesta è da inoltrare direttamente al Comune di domicilio, che stabilisce l'eventuale diritto alla prestazione e la eroga. I Comuni potranno prendere in considerazione le richieste **a partire dal 1 marzo 2021**, data di entrata in vigore della prestazione.



**Scaricare il formulario di richiesta dal sito ufficiale**

Il formulario da scaricare è disponibile sul sito **www.ti.ch/prestazioneponte** mentre la versione cartacea può essere richiesta presso il Comune di domicilio.



**Compilare accuratamente il formulario in tutti i suoi campi**

Il formulario può essere compilato manualmente oppure a computer.



**Preparare tutti i documenti da allegare al formulario**

Sul sito **www.ti.ch/prestazioneponte** è disponibile una lista esaustiva dei documenti richiesti.



**Consegnare la documentazione completa al Comune di domicilio**

Il Comune effettua una prima valutazione della situazione. Se la prestazione viene giudicata **possibilmente risolutiva**, decide di proseguire con l'analisi della richiesta. In caso contrario, orienta la persona verso altre prestazioni. Dopo la verifica dei requisiti, il Comune determina l'eventuale lacuna di reddito, emana la decisione sul diritto alla prestazione e la comunica al richiedente. In caso di decisione positiva, procede in seguito al pagamento della prestazione. La prestazione può essere accordata al massimo per tre volte (tre mesi).